



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 33 del 18 Aprile 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **proroga dei provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS).**

*Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la
regolarità tecnica del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020 e n. 32 del 17 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

PRESO ATTO:

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;

-dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM dell'1 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

CONSIDERATO CHE

-per contenere la diffusione del contagio in taluni territori comunali, nei quali l'evoluzione epidemica ha destato particolare preoccupazione, sono state introdotte limitazioni aggiuntive agli spostamenti e alle attività consentite;

-per fronteggiare l'emergenza nel territorio del Comune di San Lucido è stata emanata l'Ordinanza n. 11 del 17 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS)*” che ha introdotto misure applicabili sul territorio comunale di San Lucido, integrative a quelle adottate a livello regionale e nazionale;

CONSIDERATO altresì che:

-con l'Ordinanza n. 23 del 31 marzo 2020 e n. 25 del 3 aprile 2020 l'efficacia dell'Ordinanza n. 11/2020 è stata prorogata a tutto il 13 aprile p.v.;

-con l'Ordinanza n. 27 del 09 aprile 2020 l'efficacia dei provvedimenti è stata estesa a tutto il 19 aprile 2020;

-con l'Ordinanza n. 29/2020 sono state individuate ulteriori misure da adottarsi nei Comuni identificati con particolare rischio di espansione epidemica;

PRESO ATTO che

-l'analisi dell'evoluzione epidemiologica nel Comune di San Lucido della malattia Covid-19, desta ancora notevole preoccupazione in rapporto alla attuale diffusione del contagio;

-le limitazioni adottate con le Ordinanze sopra richiamate hanno contenuto l'ulteriore diffusione del contagio, che tuttavia non registra allo stato un evidente calo, dalla data di emanazione dell'ordinanza n. 11/2020;

-i provvedimenti regionali di cui trattasi hanno la finalità di ridurre ogni possibile espansione epidemica, soprattutto attraverso il mantenimento di più stringenti misure di prevenzione e di distanziamento sociale;

- le misure di isolamento domiciliare di soggetti positivi residenti, possono non essere adeguate al contenimento della diffusione del contagio;

CONSIDERATO CHE

-nel territorio del Comune di San Lucido, è attualmente in corso la valutazione circa la fattibilità del trasferimento di individui positivi al Covid-19/SARS-CoV-2, dall'isolamento domiciliare ad altra idonea struttura;

-l'attuale situazione epidemiologica, pur registrando un rallentamento nella crescita dei casi, ha ancora dimensioni tali da rappresentare un rischio per tutta la popolazione residente;

-il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha rappresentato, con nota del 18 aprile 2020, che nel Comune di San Lucido dovrebbero essere prorogate le ulteriori misure di contenimento adottate con l'Ordinanza n. 11/2020, prorogate con le Ordinanze n. 23 del 31 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020 e n. 27 del 09 aprile 2020, al fine di consentire la gestione dei casi problematici, consolidare il rallentamento dell'epidemia, e determinarne l'inversione di tendenza;

-la proroga delle stringenti misure di contenimento nel territorio comunale, può contribuire alla adeguata gestione del contesto epidemiologico in essere;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone la proroga di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, confermando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

ATTESO che non sono previste limitazioni al transito delle merci sul territorio nazionale; il transito delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa;

CHE, di conseguenza, nel comune soggetto ad ulteriori restrizioni possono circolare i corrieri merci limitatamente alle consegne aventi ad oggetto beni ricompresi nelle categorie merceologiche indicate negli allegati 1 e 3 del DPCM 10 aprile 2020;

CHE deve essere garantita, altresì, l'attività quotidiana dei servizi postali;

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di conferma delle misure precauzionali a tutela della sanità

pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio del Comune di San Lucido:

1. sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020 le misure già fissate nell'Ordinanza n. 11/2020 come integrate da quanto previsto nell'Ordinanza n. 29/2020.
2. possono circolare i corrieri merci limitatamente alle consegne aventi ad oggetto beni ricompresi nelle categorie merceologiche indicate negli allegati 1 e 3 del DPCM 10 aprile 2020;
3. è garantita l'attività quotidiana dei servizi postali;
4. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza monitora costantemente la situazione locale, fornendo puntuale indicazione all'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza Covid-19, circa l'evoluzione epidemiologica e le misure intraprese d'intesa con l'Amministrazione Comunale e le altre Autorità competenti.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, al Commissario Prefettizio del Comune di San Lucido.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(F.to digitalmente)